

**Risposta questionario dell'Amministrazione penitenziaria francese  
sul diritto di voto per i detenuti  
Febbraio 2014**

1. Possono votare i detenuti in custodia cautelare e quelli condannati in via definitiva per reati sentenziati come "non ostativi".
2. Le modalità di esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1976 n.136. Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto nel luogo di reclusione o custodia preventiva ubicato nell'ambito territoriale interessato alla consultazione, sempre che i detenuti stessi siano elettori per la consultazione di cui trattasi. Per le elezioni regionali saranno ammessi a votare i detenuti iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione reclusi in istituti penitenziari della regione medesima. Per le elezioni politiche, ovviamente, i detenuti potranno votare in qualsiasi luogo di detenzione si trovino purché iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune del territorio nazionale. L'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell'istituto penitenziario, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
  - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste elettorali;
  - a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale, dovrà essere trasmessa con il mezzo più rapido e sicuro e, quindi, anche mediante telegramma, fax o posta certificata.
  - a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria.

Il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per uomini e donne, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione,

unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale. Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori.

Le funzioni del seggio speciale sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'ufficio elettorale di sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori detenuti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella di sezione. Il presidente del seggio è nominato dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, sulla base della comunicazione dei nominativi forniti alla cancelleria dal sindaco; gli scrutatori sono nominati dall'ufficio elettorale comunale competente per territorio.